

STUDIO AVVOCATO GIAMPIERO PINO

ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE

Via Guido Monaco, 16 - 52100 Arezzo - Italia
C.F. e P.IVA 01426600514

AVV. GIAMPIERO PINO
Revisore Contabile
Socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani
e-mail: giampiero.pino@studiolegalepino.it

AVV. PAOLO ROMAGNOLI
e-mail: paolo.romagnoli@studiolegalepino.it

AVV. NELLINA PITTO
e-mail: nellina.pitto@studiolegalepino.it

CONS.LAV. ALESSANDRA SCORTECCI
Responsabile Ass.ne Qualita'
e-mail: alessandra.scortecci@studiolegalepino.it

AVV. ELEONORA LEPRI
e-mail: eleonora.lepri@studiolegalepino.it

AVV. NICCOLO' PINO
e-mail: niccolo.pino@studiolegalepino.it

DOTT.SSA ELISA MAFUCCI
e-mail: elisa.mafucci@studiolegalepino.it

Arezzo, 29.04.2011

Ai Signori
CLIENTI
Loro Sedi

Ai Signori
PROFESSIONISTI
Loro Sedi

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER ERRORI E/O RITARDI

Vi segnaliamo una recente sentenza del Consiglio di Stato, n.1271 del 28.02.2011, con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento, avanzata da un privato avverso un Comune, per danni derivanti dall'illegitimo ritardo nel rilascio di un permesso a costruire in variante.

In particolare, tale titolo edilizio è stato rilasciato a distanza di oltre due anni e mezzo dal deposito dell'istanza, dopo svariate richieste dell'istruttore, che sono risultate essere dilatorie e non necessarie per la definizione del procedimento, nonché dopo la presentazione, da parte dell'interessato, di un ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale.

Il ritardo con cui l'Amministrazione ha rilasciato il provvedimento ha determinato un ritardo nell'attribuzione del c.d. "bene della vita", costituito, nel caso di specie, dalla possibilità di edificare secondo il progetto richiesto.

Come è noto l'art.2 bis comma 1 della L.n.241/1990, introdotto con la L.n.69/2009, conferma la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo

STUDIO AVVOCATO GIAMPIERO PINO

ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE

che queste ultime sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

La Giurisprudenza ha altresì riconosciuto << che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica>> (Cons. Giust. Amm. Re. Sicilia, 4.11. 2010 n.1368).

Il nuovo Codice sul processo amministrativo ha disciplinato espressamente l'azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Qualora ne ricorrano i presupposti può anche essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica, anziché per l'equivalente monetario.

La domanda di risarcimento può essere proposta contestualmente a quella di annullamento dell'atto lesivo, oppure anche in via autonoma, entro un termine di decadenza di 120 giorni, decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato, ovvero dalla conoscenza del provvedimento. Per il danno derivante dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento detto termine decadenziale non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Lo stesso inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.

Naturalmente il ricorrente dovrà dimostrare la sussistenza del danno lamentato ed il rapporto di causalità, cioè la sua dipendenza dal contegno dell'Amministrazione. Nel caso contemplato nella pronuncia in commento l'istante è riuscito a dimostrare l'imputabilità al ritardo di una serie di perdite patrimoniali subite e di una patologia medica riscontrata.

In applicazione delle disposizioni sopra citate il Consiglio di Stato è giunto, quindi, a condannare il Comune convenuto al risarcimento del danno di oltre 55.000,00 Euro, più rivalutazione ed interessi, nonché alla refusione delle spese di giudizio.

E' intuitivo che tale pronuncia rappresenta un'importante traguardo a favore del cittadino garantendo, finalmente, una tutela effettiva nei confronti dell'Amministrazione.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Avv. Nellina Pitto

Avv. Giampiero Pino

STUDIO AVVOCATO GIAMPIERO PINO

ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE

(Avv. Giampiero Pino)